

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Giovedì 29 maggio 2014

Soppressione delle province (testo unificato S. 131 Lanzillotta e abbinati). (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato dei disegni di legge costituzionale S. 131 e abbinati, recante «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali come testo base;

rilevato che:

il provvedimento prevede l'abolizione dell'ente provincia, a tal fine disponendo la soppressione di qualsiasi riferimento alle province nel testo della Costituzione, con l'eccezione di quello contenuto nel secondo comma dell'articolo 116, ai sensi del quale la regione Trentino Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

l'eliminazione della previsione costituzionale dell'ente provincia è contenuta anche nel disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429, anch'esso all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, nell'ambito della discussione dei disegni di legge di riforma della parte seconda della Costituzione;

l'articolo 4 del testo base stabilisce, nell'ambito delle disposizioni transitorie, che le province cessino da ogni funzione loro attribuita entro un anno dall'entrata in vigore della revisione costituzionale che le abolisce e demanda conseguentemente alla legge ordinaria di disciplinare l'attribuzione delle funzioni e il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse;

in materia è intervenuta di recente la legge 7 aprile 2014, n. 56, la quale – oltre a ridefinire l'ordinamento delle province, in attesa della riforma costituzionale del titolo V e delle relative norme di attuazione – ha previsto la trasformazione di alcune di esse in città metropolitane, nel contempo dettando una disciplina transitoria per assicurare che sui rispettivi territori le città metropolitane subentrino alle province in tempi certi e definiti;

appare opportuno, anche nell'ambito della più generale riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, prevedere – definendo puntualmente modalità, criteri e limiti – che le regioni a statuto ordinario possano organizzare, anche attraverso l'istituzione di enti appositamente formati, l'amministrazione delle competenze di area vasta non direttamente gestite, anche al fine di tendere ad una armonizzazione, in materia di ordinamento degli enti territoriali, tra i poteri delle regioni a statuto ordinario e quelli delle regioni a statuto speciale, ferma restando la salvaguardia delle peculiarità di queste ultime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione, anche alla luce della più ampia riforma costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione attualmente al suo esame (S. 1429), l'opportunità di prevedere – sulla base di modalità, criteri e limiti puntualmente definiti – che le regioni a statuto

ordinario possano organizzare l'amministrazione delle competenze di area vasta non direttamente gestite, anche attraverso l'istituzione di enti appositamente formati, nonché, più in generale, di armonizzare, in materia di ordinamento degli enti territoriali, i poteri delle regioni a statuto ordinario con quelli delle regioni a statuto speciale, ferma restando la salvaguardia delle peculiarità di queste ultime;

b) valuti inoltre la Commissione l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le disposizioni transitorie connesse all'abolizione dell'ente provincia e quelle dettate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in merito ai tempi del subentro delle città metropolitane alle province.